

Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Giugno 2015

NORMATIVA

[MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 30 GENNAIO 2015](#) Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) (GU n.125 del 1-6-2015)

[DECRETO MIUR 4 FEBBRAIO 2015](#) Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria (GU Serie Generale n.126 del 3-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 25)

[SEGRETARIATO GENERALE DELLE GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DECRETO 25 MAGGIO 2015](#) Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti (GU n.128 del 5-6-2015)

[MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CIRCOLARE N.19 DELL'8 GIUGNO 2015](#) Prime indicazioni di carattere interpretativo e procedurale per avvalersi della nuova procedura semplificata di rilascio del DURC.

[AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N.22 DEL 9 GIUGNO 2015](#) La circolare fa il punto sulle questioni interpretative sollevate dalle associazioni di categoria in materia di deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015)

[MIUR DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N.335](#) Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015

[SINTESI DEI SEI DECRETI JOB ACT APPROVATI DAL GOVERNO](#)

[BOZZA del decreto legislativo recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni](#) (testo che potrebbe subire variazioni al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) presentata dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, nella seduta n. 67 del 11 giugno 2015.

[FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE N.35128 DEL 9 GIUGNO 2015](#) . Esercizio del diritto di sciopero dei dipendenti pubblici. Modalità di invio delle comunicazioni.

[DECRETO LEGISLATIVO N.80 DEL 15 GIUGNO 2015](#) Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 18 (GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)

[DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 15 GIUGNO 2015](#) Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)

[ANAC REGOLAMENTO 27 MAGGIO 2015](#) Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (GU n.147 del 27-6-2015)

[INAIL CIRCOLARE N.61 DEL 25 GIUGNO 2015](#) Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015

[MIUR DECRETO MINISTERIALE 27 GIUGNO 2015 N.458](#) Linee guida valutazione qualità della ricerca (VQR) 2011 – 2014

[MIUR ACCESSO AI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO](#) (VARI DECRETI)

GIURISPRUDENZA

[TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - SENTENZA 15 giugno 2015 n. 8375](#) Secondo la pronuncia è illegittima la delibera n. 144/2014 adottata in data 7 ottobre 2014, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell'affrontare una serie di questioni riguardanti la recente normativa in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha ritenuto che anche le Università c.d. "libere" e cioè le Università non statali legalmente riconosciute siano assoggettate a tale disciplina, poiché sarebbero comprese nella nozione di "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nella specie il ricorso era stato proposto dall'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano); infatti, in base ad una lettura del T.U. n. 1592 del 1933 conforme al principio di libertà della scuola di cui all'art. 33, comma 3, Cost., deve escludersi che l'appartenenza alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del T.U. implichi per l'Università cd. "libera" la qualificazione di persona giuridica pubblica.

[CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - SENTENZA 11 GIUGNO 2015 n. 12120](#) E' da ritenere illegittimo il provvedimento di decadenza dall'impiego adottato dal Comune nei confronti di un agente di polizia municipale al quale era stata addebitata la redazione di articoli di stampa, anche in violazione dei doveri di segretezza connessi al servizio, nel caso in cui il numero ridotto degli articoli redatti ed il loro contenuto dimostrino l'esiguità dell'impegno profuso dal dipendente nella attività di collaborazione giornalistica, peraltro previamente autorizzata dal Comune, e la sua compatibilità con le funzioni rivestite di agente di polizia municipale.

[CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 98 DEL 5 GIUGNO 2015](#) È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 76 Cost. - l'art. 53, comma 15, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui assoggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria gli enti pubblici economici e i privati che, dopo aver conferito incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, omettano di comunicare all'amministrazione cui essi appartengono l'ammontare dei compensi corrisposti. In particolare la previsione della sanzione per l'omessa comunicazione dei compensi corrisposti a dipendenti delle pubbliche amministrazioni per incarichi non previamente autorizzati finisce per risultare particolarmente vessatoria, atteso che la sanzione si duplica rispetto a quella già prevista - nella stessa, grave misura - per il conferimento degli incarichi senza autorizzazione, con un effetto moltiplicativo ricordato ad un inadempimento di carattere formale. La sanzione, in altri termini, per la violazione di un obbligo che appare del tutto "servente" rispetto a quello relativo alla comunicazione del conferimento di un incarico) - viene a sovrapporsi irragionevolmente - perequando fra loro situazioni del tutto differenziate, per gravità e natura - a quella prevista per la violazione di un obbligo di carattere sostanziale.

[CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 15 GIUGNO 2015 N.2917](#) È illegittima l'estromissione o posposizione in graduatoria in un procedimento concorsuale, di colui che è risultato vincitore, adottata sulla base di un provvedimento soltanto cautelare di ammissione con riserva in favore di altri candidati precedentemente esclusi. L'ammissione con riserva ad una pubblica selezione concorsuale di un candidato non può produrre altro effetto, per la sua natura interinale, incidentale e cautelare, che quello di impedire, nelle more del giudizio, il protrarsi della lesione lamentata dal ricorrente-consentendogli la partecipazione alle prove ovvero di essere inserito nella graduatoria, ma ogni ulteriore effetto non può che conseguire dal passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole: la stabilizzazione degli effetti positivi conseguenti all'ammissione con riserva è subordinata alla decisione di merito favorevole. Nella fattispecie è illegittimo l'operato della P.A. che ha indetto il concorso, la quale, dopo aver riammesso un candidato escluso in forza di una ordinanza cautelare del G.A., ha altresì disposto l'esclusione dall'graduatoria dei vincitori del concorso il candidato classificatosi all'ultimo posto tra gli idonei, anticipando gli effetti di una eventuale decisione di merito, potendo l'ammissione con riserva determinare soltanto un soprannumero naturale nell'elenco degli ammessi (nella specie, alla Scuola di specializzazione).

[TAR TOSCANA SEZ. III SENTENZA 29 GIUGNO 2015 N.996](#) È illegittimo il diniego di accesso ai documenti amministrativi motivato con il fatto che l'istante non ha utilizzato l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione.

[CONSIGLIO DI STATO SEZ. V SENTENZA N.3240 DEL 26 GIUGNO 2015](#) La sentenza prevede che sono legittime, e non in contrasto con l'art. 57 del D.L.vo n. 165 del 2001, le operazioni di un concorso pubblico nel caso in cui, nella composizione della commissione giudicatrice, non siano stati nominati componenti di sesso femminile. Ad avviso del collegio, infatti, "la normativa sulle pari opportunità è preordinata a garantire nel senso più ampio le possibilità di occupazione femminile, sicché la sua violazione non può venir contestata altro che dalle possibili beneficiarie della stessa: in assenza di una esplicita disposizione normativa che preveda il contrario, la violazione della normativa di settore non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali ed è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile."

[La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)